#### REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Avviso pubblico per la raccolta di candidature a membro del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna di cui alla Legge Regionale 18 luglio 2014 n. 16

## Art. 1 PREMESSA

1. La Regione indice un avviso pubblico per la raccolta di candidature a membro del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.

## Art. 2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/94 e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste all'art. 4 della medesima legge;
- 2. I candidati devono altresì possedere una comprovata esperienza nell'ambito della salvaguardia e valorizzazione dei dialetti emiliano-romagnoli.

## Art. 3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1. Coloro che aspirano ad essere nominati nel Comitato di cui all'art. 1 devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
- 3. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta Regionale, va indirizzata alla Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, n. 38 3° piano 40127 Bologna e deve pervenire pena esclusione entro le ore 12 del 15 settembre 2015.
- 4. La domanda può essere consegnata direttamente a mano dal lunedì al venerdì presso la segreteria del Direttore Generale Cultura, Formazione, Lavoro in Viale A. Moro 38 3° piano, dalle 9 alle 12.00. Può essere altresì spedita all'indirizzo PEC fpdirez@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure a mezzo posta

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale ultimo caso si considererà valida la data di spedizione.

- 5. La domanda deve essere redatta secondo il modello fac-simile allegato, pena l'esclusione.
- 6. Alla domanda devono essere allegati, sempre a pena di esclusione:
  - il curriculum, datato e firmato, con particolare riferimento agli studi, alle eventuali pubblicazioni e docenze, agli incarichi e alle esperienze professionali e artistiche in materia di dialetti emiliano-romagnoli;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

## Art. 4 TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

- 1. L'istruttoria di ammissibilità delle domande verrà svolta dalla Direzione Generale Cultura, Formazione, Lavoro che provvederà, altresì, ad esaminare e valutare i curricula pervenuti.
- 2. Gli esiti dell'istruttoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di scadenza del presente Avviso.
- 3. La delibera che la Giunta Regionale approverà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico e sul Portale E-R della Regione:

http://cultura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione sezione
Patrocini e Contributi - Bandi e nel sito URP regionale
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/ sezione Bandi e
Modulistica.

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE

Laurea/e punti da 0 a 3

Pubblicazioni punti da 0 a 5

Docenze punti da 0 a 5

Incarichi ed esperienze professionali

e artistiche punti da 0 a 10

# Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Cristina Balboni - Direttore Generale Cultura, Formazione, Lavoro.

### ART.7 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione di questa procedura, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. Si allega l'informativa sul trattamento dei dati personali.

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

## 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura.

### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

## 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della DG Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

#### 7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- 8. Titolare e Responsabili del trattamento
- Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il sottoscritto nato a

il residente a

in via

presenta

la propria candidatura a membro del Comitato Scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.

A questo scopo allega:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia fotostatica del documento d'identità;
- curriculum di studi, professionale e di esperienze nell'ambito della salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, datato e firmato.

Dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare all'art. 75 (decadenza dei benefici) e all'art. 76 che stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Data

Firma

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto , nato a	Il
residente a	in via

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

## dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art.3, comma 2 della Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale". (1)
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 2 della medesima legge regionale. (1)

Dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare all'art. 75 (decadenza dei benefici) e all'art. 76 che stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m. "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Il Dichiarante

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

(1) Legge 27 maggio 1994, n. 24

#### Art. 3

## Requisiti per le nomine

- 1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
- 2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

## Art. 4

## Incompatibilità

- 1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
- 2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente

oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;

- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 citato nel comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24/94 è stato abrogato dall'art. 17 lettera b) del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ed è stato sostituito dall'art. 7 "Incandidabilità alle cariche elettive regionali" dello stesso Decreto, che recita:

"Art. 7

# Incandidabilità alle elezioni regionali

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie

- esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

- Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375 e succ. mod. "Disposizioni per la difesa del risparmio del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia";
- Titolo XI del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi";
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod. "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata della liquidazione coatta amministrativa".